



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CARIATI

SEZIONE S1 VIA SALVO D'ACQUISTO

Si comunica a:

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**
via cicerone n.90
04100 LATINA
LT

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **427/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **SALERNO ANNA MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **430/2018**

in data : **17/10/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI COSENZA

Difeso da:


vedi P.Q.M. allegato



IL CANCELLIERE
Vincenzina Chetani

Cariati 19/10/2018

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Cariati, nella persona della Dr.ssa Anna Maria Salerno, all'udienza del 10.10.2018, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 427 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto "opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione", vertente

TRA

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Roberto Iacovacci, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Ricorrente

E

Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto p.t.

Resistente contumace

MOTIVAZIONE

Il ricorrente con ricorso ritualmente notificato evocava in giudizio la Prefettura di Cosenza al fine di opporsi all'ordinanza ingiunzione Prot. 00026855 emessa a seguito del ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione nr. 10083/2017 elevato dalla Polizia Locale di Cariati. Il ricorrente asseriva alcune censure di nullità dell'atto opposto e del sotteso verbale di contestazione.

Nessuno si costituiva per la resistente Prefettura, di cui va dichiarata la contumacia.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

Invero, nell'ambito del procedimento disciplinato dal D.lgs n. 150/2011, spetta all'Ente Amministrativo dimostrare l'inosservanza delle disposizioni normative e conseguentemente la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che nella "circostanza in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni soltanto sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della P.A., la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta può costituire un decisivo giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza delle ragioni dell'opponente (Cass. Civ. n. 7296/96).

Ebbene, l'Adito Giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che la resistente Prefettura non si è costituita, non può che limitarsi a valutare positivamente i fatti, per come esposti dal ricorrente.

Si ritiene, quindi, di accogliere l'opposizione.

L'esito del giudizio costituisce motivo di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Cariati, letti gli atti, così provvede: Accoglie l'opposizione proposta da
e, per l'effetto, annulla in tutto l'ordinanza ingiunzione Prot. M_ IT PR_ CSSPC
00026855 4.06.2018 Area III, nonché il P.V. di contestazione nr. 10083/2017 elevato dalla
Polizia Locale di Cariati; Spese compensate.

Cariati, 10.10.2018

Il Giudice di Pace
Dr. ssa Anna Maria Salerno

IL CANCELLIERE

Vincenzina Crisetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 17 OTT. 2018

IL CANCELLIERE

Vincenzina Crisetti